

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di custodia e di polizia dei cimiteri di competenza comunale.
2. Il presente regolamento disciplina altresì la materia della cremazione e dispersione delle ceneri.
3. Il regolamento è adottato in conformità alla normativa vigente in materia, nella fattispecie:
 - Disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 1265 del 27/07/1934;
 - D.P.R. 10/09/1990, n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria”;
 - Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, esplicative del D.P.R. 285/1990;
 - D.P.R. 03/11/2000, n. 396 “Regolamento per la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art.2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127”;
 - Legge 30/03/2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
 - D.P.R. 15/07/2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
 - Legge Regione Toscana 31/05/2004, n. 29, modificata con Legge Regionale Toscana 12/11/2013, n. 66 “Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”;
 - Legge Regione Toscana 04/04/2007, n. 18 “Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri”.
4. *In riferimento alle salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione di cui all’elenco previsto dall’art. 267 comma 2 e 3 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare “ e ss.mm.ii. si applicano le specifiche disposizioni previste dallo stesso decreto nel Libro II, Titolo II, Capo VI, Sezione III.*

ART. 2 – FUNZIONI DI POLIZIA MORTUARIA

1. Le funzioni di polizia mortuaria del Comune sono esercitate:
 - dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
 - dall’Ufficio cui è demandata la gestione dei Servizi Cimiteriali nei limiti delle competenze definite dal T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);
 - dall’Ufficio Servizi Demografici e dall’Ufficiale dello Stato Civile per gli aspetti di precipua competenza degli stessi.

ART. 3 – COMPETENZE

1. Il Sindaco, per gli scopi di cui al presente regolamento, si avvale del personale sanitario dell’Az. U.S.L. competente, dei medici necroscopi, degli operatori dei cimiteri e comunque di ogni altro dipendente del Comune assegnato al Servizio Cimiteriale, ed eventualmente, se ritenuto necessario, di personale esterno.

ART. 4 – DICHIARAZIONE DI MORTE

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata il più presto possibile, e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all’Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un altro delegato; in mancanza di congiunti o conviventi o medici che abbiano assistito al decesso, la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia avuto notizia.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modello dell’Ufficio dello Stato Civile contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario

dell'Ufficio di Stato Civile incaricato.

5. I decessi avvenuti in ospedale, ospizi, collettività sono notificati con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva amministrazione.

ART. 5 – ADEMPIMENTI DELLO STATO CIVILE

1. L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove i necessari accertamenti necroscopici.

2. Quindi, effettuati i predetti adempimenti, compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.

ART. 5 BIS – SOSPETTO CHE LA MORTE SIA DOVUTA A REATO

1. Nel caso dalla scheda di morte risultino o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'Autorità Giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.

ART. 6 – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. I medici devono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Az. U.S.L. dove è avvenuto il decesso.

3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, sono osservate le specifiche disposizioni di tempo in tempo vigenti.

4. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche dai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, nonché su apposito stampato fornito dal Comune da conservare presso gli uffici dello stato civile.

7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, all'Az. U.S.L. competente.

8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

9. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quinto comma del presente articolo, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

ART. 7 – ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

1. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

ART. 8 – REFERTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Il sanitario o il medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 365 del codice penale.

2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

ART. 9 – RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

1. Il rinvenimento di resti mortali, parti di cadavere, ossa umane, è disciplinato dall'art. 5 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

ART. 10 – AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 03/11/2000, n. 236, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

3. La cremazione è disciplinata al Capo IX Bis del presente regolamento.

4. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 11 – NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. I casi di nati morti e prodotti abortivi sono disciplinati dall'art. 7 del del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

ART. 12 – SEPPELLIMENTI SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE

1. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

**CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

ART. 13 – PERIODO, MODALITA' E DEPOSITO PER L'OSSERVAZIONE

1. L'osservazione dei cadaveri è disciplinata dagli articoli 8 e ss. del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e comunque dalla specifica normativa vigente in materia, anche in relazione agli espianti di organi.

ART. 14 – OBITORIO

1. In considerazione dei progressi della scienza medica ed in particolare dell'anatomia patologica, nella finalità di adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 13 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, e comunque a quelli di tempo in tempo previsti dalla normativa socio-sanitaria, Il Comune assolve alle funzioni obitoriali avvalendosi delle strutture sanitarie dell'Az. U.S.L. competente, ed in particolare del plesso ospedaliero di Pontedera.

**CAPO III
RISCONTRO DIAGNOSTICO. RILASCIO DEI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO.
PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI, AUTOPSIE E TRATTAMENTI
CONSERVATIVI**

ART. 15 – RISCONTRO DIAGNOSTICO E AUTOPSIE

1. In relazione al riscontro diagnostico ed alle autopsie si applicano le disposizioni di cui alla specifica normativa vigente in materia.

ART. 16 – RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO – CONSEGNA AGLI ISTITUTI UNIVERSITARI DI OSSA – PRELIEVI DI PARTE DEL CADAVERE A SCOPO TERAPEUTICO – TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI

1. In relazione alle materie indicate in epigrafe si rinvia alla specifica normativa vigente.

**CAPO IV
FERETRI**

ART. 17 – DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso nel feretro avente le caratteristiche di cui al presente regolamento.

2. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti o lenzuola.

3. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità Sanitarie, con l'utilizzo di appropriati DPI, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché del medico competente di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

ART. 18 – CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITA'

1. Se il cadavere risulta portatore di radioattività saranno dettate le necessarie disposizioni protettive dall'Az. U.S.L. competente allo scopo di evitare contaminazione ambientale, secondo quanto previsto dall'Art. 15 D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

ART. 19 – VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato secondo le modalità idonee previste dal D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

2. La verifica è rivolta ad accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 20 – QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI FERETRI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

ART. 21 – DICHIARAZIONE PER CHIUSURA DEL FERETRO

1. L'incaricato che esegue la chiusura del feretro è tenuto a compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione, da stendersi su apposito modulo fornito gratuitamente dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune, da cui risulti il tipo di sepoltura a cui il feretro è stato destinato, la rispondenza del feretro e del modo con cui è stata eseguita la chiusura alle caratteristiche descritte all'art. 20 che precede.

2. Questa dichiarazione dovrà essere allegata al permesso di sepoltura.

CAPO V TRASPORTI FUNEBRI

ART. 22 – TRASPORTO FUNEBRE – DIRITTI

1. Il trasporto delle salme e dei cadaveri sul territorio comunale è disciplinato, oltre che dal D.P.R. n. 285/1990, dalla L.R. Regione Toscana 04/04/2007, n. 18, dal presente regolamento.
2. I trasporti funebri di cui all'art. 16 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 285/1990 vengono eseguiti dalle imprese di onoranze funebri munite delle prescritte autorizzazioni.
3. Il trasporto funebre costituisce attività libero imprenditoriale autorizzata dal Comune nel cui territorio hanno sede le imprese di pompe funebri.
4. L'autorizzazione all'impresa o associazione che intenda eseguire il servizio è rilasciata previa verifica:
 - 1) della capacità imprenditoriale dell'impresa;
 - 2) della disponibilità di uno o più mezzi destinati al trasporto dei cadaveri nonché della autorimessa relativa in possesso delle caratteristiche di cui alla vigente normativa.
5. La mancanza di uno dei requisiti previsti è condizione per non consentire il rilascio dell'autorizzazione; quando emergano, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, inadempienze o vengano meno i requisiti riferiti ai mezzi, può essere erogata una sanzione amministrativa e, per i casi di grave inadempimento o di recidività, può essere sospesa l'attività del trasporto fino al ripristino delle condizioni di regolarità.
6. Qualora il Comune intenda esercitare tale servizio in diritto di privativa adotterà apposito atto consiliare.
7. Nel caso di esecuzione del trasporto da parte di terzi in possesso dell'autorizzazione il Comune può imporre il pagamento del diritto fisso adottando apposito atto deliberativo di istituzione del diritto stesso e regolamentandone l'entità.
8. Tale diritto non potrà comunque essere applicato ai trasporti eseguiti da confraternita con mezzi propri.
9. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.

ART. 23 – CASI DI GRATUITA' DEL TRASPORTO

1. Il trasporto del feretro viene eseguito nel modo più semplice a spese del Comune nel caso di persone morte in stato di indigenza o quando non sia possibile reperire chi ne assuma il carico. In tal caso il Comune si può assumere, se non è possibile provvedere altrimenti, anche la spesa del feretro ed altre spese eventualmente necessarie, salvo rivalsa nei confronti degli eredi del defunto.
2. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 24 – AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICATO DEL TRASPORTO

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Dirigente / Responsabile dell'ufficio dello Stato Civile.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento. L'incaricato, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato.

ART. 25 - PERCORSO DEL TRASPORTO – ORARI – MODALITA'

1. L'Amministrazione disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
 2. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. legge di pubblica sicurezza, viene eseguito trasportando la salma per la via più breve con eventuale sosta presso la chiesa per l'espletamento delle funzioni religiose.
- 2 BIS. Il trasporto comprende:
- il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
 - la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
 - il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o altra destinazione richiesta (scalo ferroviario, aeroportuale ecc...).
- Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.
- In assenza di richieste da parte di chi dispone del funerale il feretro è trasportato direttamente al luogo di sepoltura.
3. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.
 4. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
 5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il funzionario incaricato dell'Az. U.S.L. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 26 – REQUISITI DEI CARRI E RIMESSE PER I CARRI

In relazione ai requisiti di carri e rimesse per i carri si richiamano le disposizioni di cui agli articoli 20 e 24 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii.

ART. 27 – TRASFERIMENTO DAL LUOGO DI DECESSO AL LUOGO DEI FUNERALI

1. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Dirigente/Responsabile dell'Ufficio dello Stato Civile a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.
2. Nelle stesse circostanze, sentita l'Az. U.S.L. competente, può anche essere autorizzato il trasporto in località particolari per la resa di speciali onoranze.
3. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo.

ART. 28 – TRASPORTO DI DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii. e comunque le specifiche disposizioni in materia.

ART. 29 - ESTREME ONORANZE E PRESCRIZIONI SANITARIE

Nelle ipotesi di cui all'art. precedente è consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

ART. 30 - TRASPORTO AI LOCALI DI OSSERVAZIONE

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone ed in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

ART. 31 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI

1. Nei trasporti da Comune a Comune il feretro deve avere le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
2. Su domanda degli interessati, il trasporto di cadavere in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Stato Civile, o loro delegato.
3. La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.
4. Nei soli casi di trasporto di feretro conseguente a esumazione o estumulazione all'autorizzazione di cui al comma 2 è allegata la certificazione dell'Az. U.S.L. rilasciata da personale all'uopo incaricato relativa alla verifica delle caratteristiche del feretro.
5. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale il cadavere viene trasferito, nonché Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
6. I cadaveri provenienti da altro Comune devono essere di norma, e qualora non vengano richiesti speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta.

ART. 32 – TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto dei cadaveri dall'estero o per l'estero ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla convenzione di Berlino del 10/02/1937 approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379 o di Stati non aderenti; in quest'ultimo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285. In relazione agli stati aderenti alla convenzione di Berlino si applicano gli artt. 28 e 29 del predetto D.P.R.
2. Si fa riferimento, per quanto compatibile con la normativa richiamata al comma precedente, alla Deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 599 del 10/06/2002.

ART. 33 – TRASPORTO DI CADAVERE E RESTI MORTALI PER LA CREMAZIONE

1. Il trasporto di cadavere dal Comune di Pontedera ad altro Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Dirigente / Responsabile dell'Ufficio Stato Civile, o loro delegato con unico provvedimento.
2. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali deve essere autorizzato dal Dirigente / Responsabile dell'Ufficio Stato Civile.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta conforme alla normativa vigente.

CAPO VI

CIMITERI E SEPOLTURE

ART. 34 – APERTURA DEI CIMITERI

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'avviso dell'orario di apertura e chiusura è dato con appositi cartelli apposti all'ingresso dei cimiteri.
3. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero fuori dall'orario stabilito.

ART. 35 – DISPOSIZIONI GENERALI SUI CIMITERI

1. Nei cimiteri non si può entrare che a piedi. E' sempre comunque consentito l'ingresso con mezzi in uso alle persone disabili.
2. Sono autorizzati a circolare nel cimitero solo i veicoli utilizzati per il trasporto funebre e di materiali da utilizzare nei cimiteri.

ART. 36 - CIMITERI COMUNALI

1. Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei cadaveri, del cimitero comunale del capoluogo e dei cimiteri distaccati nelle frazioni di La Rotta, Treggiaia, Montecastello e Gello.

ART. 37 - CIMITERO DELLA MISERICORDIA

1. Nel Comune è altresì ubicato il cimitero della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia, regolato dallo speciale regolamento approvato dagli organi della confraternita.
2. Il Sindaco esercita la vigilanza su detto cimitero con i poteri ed i limiti fissati dalla vigente normativa.
3. L'ampliamento e la sistemazione del cimitero della Misericordia è soggetto alle disposizioni di cui al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n.285.
4. Si applicano anche al Cimitero della Misericordia tutte le norme relative alle aree di rispetto, distanza dagli abitati che valgono per i cimiteri comunali.

ART. 38 – AMMISSIONE AL CIMITERO

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, che comunque ne abbiano avuto in vita la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
 - e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate;
 - f) i resti mortali e le ceneri di persone morte, qualunque sia il luogo di nascita e la residenza in vita, quando venga richiesta l'introduzione in un loculo appartenente a persona legata da vincoli di parentela con il defunto, dietro pagamento delle spese di introduzione determinate con deliberazione della Giunta Comunale;
 - g) sono ammessi alla sepoltura anche i nati nel territorio comunale seppure non vi abbiano avuto in vita la residenza, quando ciò corrisponda alle volontà del defunto.
2. La Giunta Comunale può autorizzare la sepoltura anche se il defunto non rientri nelle casistiche di cui al comma 1, e vi sia stata motivata richiesta da parte dei familiari del defunto. La Giunta Comunale

valuta i motivi della richiesta.

ART. 39 - VIGILANZA SULL'ORDINE E MANUTENZIONE

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco, attraverso il personale comunale o esternalizzazioni.
2. La competente Az. U.S.L. vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 40 - PERSONALE CIMITERIALE

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali deve essere individuato in modo da sopperire alle esigenze di custodia, esumazione, tumulazione e a tutti gli altri compiti connessi.

ART. 41 – TIPI, SVOLGIMENTO E MODALITA' DELLE SEPOLTURE

1. Le sepolture possono essere comuni (sepoltura in campi comuni a terra) e private, e si distinguono per inumazione e per tumulazione. Sono ad inumazione le sepolture nella terra. Sono a tumulazione tutte le altre sepolture in loculi, tombe individuali in muratura, cripte (se presenti), sarcofagi, edicole, cappelle di famiglia, ossari.
2. Per tutto quanto attiene lo svolgimento e le modalità delle sepolture ad inumazione ad a tumulazione si applicano le indicazioni contenute nel D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
3. Competono all'Amministrazione Comunale:
 - le operazioni inerenti il seppellimento nelle sepolture ad inumazione;
 - la posa dei feretri nelle sepolture a tumulazione e la sigillatura dei colombari, ossari.
4. L'utenza, a propria cura ed onere, deve provvedere alla fornitura ed all'apposizione della sovrastruttura ornamentale ovvero della lapide e relativi accessori nel rispetto delle norme di buona tecnica e di sicurezza, nonché delle prescrizioni tipologiche, di materiali e di installazione stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
5. Le operazioni di cui sopra saranno svolte sotto la direzione ed il controllo dell'Ufficio comunale competente.

ART. 42 - MANSIONI DELL'INTERRATORE NEL CAMPO COMUNE

1. Il personale addetto al cimitero oltre ad adempiere in conformità al presente regolamento a tutte le operazioni cimiteriali deve eseguire la pulizia del cimitero e sue adiacenze, mantenimento del decoro e piccole manutenzioni.

ART. 43 - SERVIZI IGIENICI

1. Il Cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

ART. 44 - CAMERA MORTUARIA

1. La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m.2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile; deve essere inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

3. La camera deve essere munita di acqua corrente con lavandino.
4. Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati dopo ogni deposito di salme con soluzione disinfettante.
5. La camera mortuaria è anche deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del regolamento 10.9.1990, n.285.

ART. 45 – SALA PER LE AUTOPSIE

1. In considerazione delle prassi di tempo in tempo consolidate in materia di operazioni autoptiche e della continua evoluzione delle scienze forensi, l'Amministrazione Comunale, relativamente alle sale dedicate alle autopsie, si avvale delle strutture sanitarie competenti per territorio.

ART. 46 - PLANIMETRIA DEI CIMITERI

1. Per ogni cimitero comunale deve essere redatta una planimetria con bollo e firma in originale, da cui risultano i vari settori di seppellimento per inumazione di salme, ripartiti in c a m p i comuni, sepolture private e per costruzione di sepolcri.

2. Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa a sua volta in tante fosse od aree di sepoltura ordinatamente numerate.

3. La planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

4. Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

5. Il settore riservato ai campi di inumazione deve superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazione dell'ultimo decennio.

6. Nei cimiteri possono essere previsti settori particolari per la inumazione di salme di fanciulli, di feti e prodotti abortivi.

ART. 47 - RISERVA DELL'AREA DESTINATA ALLE INUMAZIONI

1. Nella determinazione della superficie destinata alle inumazioni non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

1) alla costruzione di colombari destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o ceneri, di ossari comuni di sepolture private;

2) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;

3) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;

4) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

ART. 48– UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE

1. I campi di inumazione per sepolture comuni o private sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

I terreni del cimitero devono essere provveduti di scoli superficiali per lo smaltimento delle acque metedriche per non influire sulla mineralizzazione dei cadaveri.

ART. 49 - CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE

1. Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo a cura del comune verrà applicata una targhetta con indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.
3. E' possibile effettuare la recinzione in legno della fossa provvisoria.

ART. 50 - ESCAVAZIONE E RICOLMO DELLE FOSSE

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di campagna del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga sistemata alla superficie.

ART. 51 – DIMENSIONI DELLE FOSSE

1. In relazione al dimensionamento delle fosse si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 72 e 73 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

ART. 52 – CAMPI COMUNI

1. I campi comuni sono ubicati in zone idonee per struttura geologica e mineralogica per proprietà meccaniche e fisiche, per livello di falda freatica.
2. Gli scavi per la collocazione dei feretri sono effettuati dal Comune.
3. I campi comuni sono dedicati alle sepolture a terra e sono divisi in tanti riquadri quanti ne occorrono per assicurare la rotazione.
4. Le sepolture nei campi comuni (sepulture a terra) durano fino al termine della rotazione e comunque per un periodo non inferiore ad anni dieci.

CAPO VI BIS CONCESSIONI PER SEPOLTURE A TERRA

ART . 53 - CONCESSIONI PER LE SEPOLTURE A TERRA

1. Le sepolture a terra sono oggetto di apposita concessione di durata non inferiore a dieci anni.
2. Per ottenere la concessione gli interessati devono presentare apposita richiesta al Responsabile del Servizio Cimiteriale.
3. La concessione è fatta e conservata subordinatamente all'osservanza da parte del concessionario delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e dei cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal presente regolamento e dall'apposito atto di concessione.
4. La concessione non può essere oggetto di alienazione, ma solo di successione nei modi e forme previsti dalla normativa vigente.
5. Allo scadere del termine di validità della concessione, quanto oggetto della stessa torna nella piena disponibilità del patrimonio comunale.
6. Allo scadere della concessione, nel caso in cui la salma risulti nelle condizioni di ordinaria decomposizione si procede alla riduzione dei resti mortali, che secondo la volontà degli eredi o comunque aventi causa sono deposti, previa richiesta e pagamento dell'importo dovuto per il rilascio di specifica concessione, nel loculo ossario oggetto della nuova concessione, oppure in mancanza di tale richiesta nell'ossario comune.
7. E' previsto il pagamento della tariffa definita con Deliberazione della Giunta Comunale. Soltanto in caso di decesso nella giornata del sabato è concesso il pagamento della tariffa nella giornata del lunedì immediatamente successivo.

CAPO VII CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE

ART. 54 – SEPOLTURE PRIVATE

1. Sono sepolture private quelle in loculi, tombe a terra, sepolcri, cappelle, e similari.
2. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.
3. Le relative concessioni riguardano:
 - a) sepolture private individuali (loculi, tombe a terra, ossarietti, cellette, nicchie per singole urne cinerarie ecc...);
 - b) sepolture private per famiglie, enti e collettività (sepolcri, cappelle, ecc.).
4. I loculi sono disposti in sezioni con la possibilità da parte dei familiari di scegliere il loculo in qualunque sezione lo stesso sia disponibile.

ART. 55 – VARI TIPI DI SEPOLTURE PRIVATE

1. Le sepolture private possono consistere:
 - a) nell'uso temporaneo per la durata di anni 35 di loculi predisposti dal comune;
 - b) nell'uso temporaneo per anni 50 di loculi ossari predisposti dal comune.

ART. 56 – CARATTERISTICHE ED USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Le attribuzioni in uso di sepolture private vengono fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale.
2. Con esse il Comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo di una determinata opera, costruita dal Comune, ovvero area cimiteriale da adibire a sepoltura.

ART. 57 – MODALITA' PER LA CONCESSIONE E RECESSO

1. Per ottenere la concessione di loculi o di loculi/ossari nonché di aree per la costruzione di sepolcri, gli interessati devono inoltrare al Responsabile del Servizio Cimiteriale apposita richiesta e provvedere preventivamente al pagamento della tariffa prevista. Le tariffe vengono stabilite dalla Giunta Comunale in base al costo di costruzione ed a ragioni di opportunità. Soltanto in caso di decesso nella giornata del sabato e di tumulazione nella giornata della domenica appena successiva, è concesso il pagamento della tariffa nella giornata del lunedì immediatamente successivo.
2. La concessione di sepoltura privata è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal presente regolamento e dall'apposito atto di concessione, quando è previsto.
3. Il concessionario con apposita istanza da inviare all'Amministrazione Comunale può recedere dalla concessione in precedenza ottenuta a condizione che il loculo, a cui si riferisce, sia inutilizzato ovvero che la costruzione, in caso di cappelle o sarcofagi, non sia iniziata. Al concessionario cui venga accolta l'istanza di recesso viene riconosciuta la corresponsione del 30% (trenta) della tariffa di concessione originariamente incassata dal Concedente sempreché la richiesta di recesso avvenga entro 5 (cinque) anni dalla data in cui fu assentita la concessione, diversamente potrà ottenersi il recesso senza possibilità di alcuna restituzione della tariffa.
4. In particolare l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti nell'atto di concessione, evitando, in specie, di farne oggetto di lucro e di speculazione.
5. Nel caso il concessionario voglia recedere dal contratto di concessione di loculo per richiedere concessione di loculo diverso, il medesimo dovrà provvedere al preventivo pagamento della intera tariffa prevista per la concessione del nuovo loculo. Non sarà riconosciuta la restituzione della tariffa versata per la concessione del precedente loculo.
6. La concessione non potrà essere oggetto di alienazione, ma solo di successione nei modi e forme previsti dalla normativa vigente. Allo scadere del termine di validità della concessione, quanto

oggetto della stessa tornerà nella piena ed assoluta disponibilità del patrimonio comunale.

7. Allo scadere della concessione, nel caso in cui la salma risulti nelle condizioni di ordinaria decomposizione si procederà alla riduzione dei resti mortali, che secondo la volontà degli eredi o comunque aventi causa, verranno deposti, previa richiesta e pagamento dell'importo dovuto per il rilascio di specifica concessione, nel loculo ossario oggetto della nuova concessione, oppure in mancanza di tale richiesta nell'ossario comune secondo quanto previsto dal vigente regolamento di polizia mortuaria.

ART. 58 - SEPOLTURE PRIVATE PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. La realizzazione delle opere destinate alle sepolture private è soggetta alla vigente normativa in materia edilizia.

2. I titolari della concessione sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera e di tutti i relativi accessori; sono altresì tenuti ad eseguire ogni opera o restauro che il Comune ritenga di prescrivere per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene, ed a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, con ordinanza sindacale.

3. In loculo può essere collocata una sola salma. Su richiesta del congiunto, unitamente alla salma, può essere inserita (concluso il processo di decomposizione) una cassetta contenente i resti o le ceneri di un solo defunto, previo pagamento dell'importo della tariffa fissata dalla Giunta Comunale.

ART. 59 – CONCESSIONE A VIVENTI

1. In deroga alle disposizioni precedenti è ammessa la concessione a viventi in due casistiche particolari:

- a) al coniuge superstite e al genitore di figlio defunto, che abbiano compiuto i 75 anni di età;
- b) a persona sola, priva di parenti ed affetta da patologie che ne rendano precarie le condizioni di salute.

2. La concessione straordinaria di cui al precedente comma lettera a) e b) è soggetta al pagamento di una maggiorazione del 30 % della tariffa vigente per le nuove concessioni. Ove possibile il loculo o la tomba concessi saranno quelli adiacenti a quello del coniuge o del figlio defunto.

ART. 60 – CONCESSIONI PARTICOLARI

1. Nessuna concessione può essere fatta a titolo gratuito se non nel caso di salma di persona che abbia acquistato in vita speciali benemerienze; tali concessioni vengono deliberate dalla Giunta Comunale.

2. Nel caso di tumulazione di salme o di resti ossei di civili caduti per cause di guerra si applica la riduzione del 50% della tariffa vigente per le nuove concessioni e per le proroghe.

ART. 61 – CARATTERISTICHE DEI LOCULI

1. In relazione alle caratteristiche strutturali dei loculi si rimanda alla normativa e prescrizioni tecniche specifiche.

ART. 62 – LOCULI OSSARI

1. Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie e che le famiglie non intendessero mandare all'ossario comune vengono concessi appositi loculi ossari ove questi esistano.

2. In ogni loculo ossario possono essere collocati:

- i resti di una salma;
- un'urna cineraria;
- i resti di una salma e un'urna cineraria;
- due urne cinerarie;

dietro pagamento del loculo ossario e della deposizione della seconda urna nello stesso.

ART. 63 – REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI E SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

1. Per i reparti speciali entro i cimiteri e per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori del cimitero destinate a raccogliere salme o resti mortali, contemplate dall'art. 340 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n.1265, si rinvia al Capo XX e XXI del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, artt. 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105.

ART. 64 - AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA O MONUMENTALI E CAPPELLE GENTILIZIE

1. Il Comune può porre a disposizione di privati anche aree per la costruzione di tombe di famiglia o cappelle gentilizie.
2. Le concessioni di dette aree, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
3. La Giunta Comunale con proprio atto, nello stabilire le tasse di concessione, determinerà anche le durate.
4. Le costruzioni delle tombe di famiglia e/o cappelle gentilizie dovranno essere eseguite direttamente dai privati su presentazione di regolare pratica edilizia al Responsabile del Servizio Attività Edilizia con allegato progetto da sottoporre al preventivo parere dell'Az. U.S.L. competente.
5. Ad opera finita e prima dell'uso le tombe di famiglia o cappelle gentilizie dovranno essere oggetto di visita sopralluogo da parte di tecnici comunali per accertare che le opere eseguite corrispondano al progetto approvato; l'uso di tali costruzioni private avverrà solo dopo il parere favorevole dell'Az. U.S.L. competente.
6. Le tombe di famiglia e le cappelle gentilizie, dipendendo da propria e vera concessione d'uso, riflettono un demanio incommerciabile ed imprescrittibile, quindi incapace di rapporti giuridici privati riflettendo il diritto di sepolcro, fatti e cose fuori commercio. Pertanto nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque.

Art. 65 - SCADENZA PERIODO DI CONCESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA O MONUMENTALI - CAPPELLE GENTILIZIE

1. Alla scadenza di ogni periodo di concessione delle tombe di famiglia, monumentali e cappelle gentilizie gli interessati devono chiedere il rinnovo.
2. In mancanza di rinnovo la sepoltura, il monumento o la cappella rientrano nella disponibilità del Comune.
3. In caso di domanda di rinnovo da parte degli aventi titolo, la riconferma della concessione è accordata a titolo gratuito.
4. Il Comune dà avviso agli interessati della scadenza nell'ultimo anno di concessione, sempre che siano facilmente reperibili.

ART. 66 – ORNAMENTO DELLE TOMBE

1. Lapidi, croci, epigrafi ed altri segni da apporre sulle fosse del campo comune o ai loculi devono avere le caratteristiche conformi ai modelli "tipo" approvati dalla Giunta Comunale.
2. L'Amministrazione su richiesta potrà valutare eventuali varianti della tipologia delle lapidi, croci e epigrafi od altri segni così come approvate dalla deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 67 – APPOSIZIONE DI LAPIDI – COSTRUZIONI

1. Per l'esecuzione di lavori nel cimitero si devono ottenere le precipue autorizzazioni degli uffici competenti.

ART. 68 – RECINZIONE DI AREE – MATERIALE DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio occupato con apposito assito di tavole.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza autorizzazione.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle pubbliche discariche o ad altro luogo autorizzato, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

ART. 69 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. La circolazione dei veicoli delle imprese viene autorizzata di volta in volta dal personale preposto alla sorveglianza del cimitero.

2. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto di cui all'articolo precedente o spazio autorizzato.

3. È vietato attivare nell'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruirvi baracche.

4. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, calce ecc.

ART. 70 - ORARIO DI LAVORO

1. Il Sindaco può fissare particolari orari per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo che precede, da eseguirsi all'interno dei cimiteri.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo concessione di speciali autorizzazioni, quando si tratti di opere urgenti che non ammettono deroghe.

ART. 71 – DOVERI DEL CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e della sovrastruttura ornamentale, ovvero della lapide e di tutti i relativi accessori; sono altresì tenuti ad eseguire ogni opera o restauro che il Comune ritenesse di prescrivere per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene, ed a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi si provvede con ordinanza sindacale.

3. Nel caso di non ottemperanza alle prescrizioni ordinarie potrà essere revocata la concessione ed il sepolcro potrà essere rimosso dopo 10 anni dalla data dell'ultimo seppellimento provvedendo alla inumazione delle salme.

CAPO VIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 72 - ESUMAZIONI

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono almeno dopo un decennio dalla inumazione.

2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

3. Le salme possono essere esumate in via straordinaria prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione

del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

4. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da dette autorità eventualmente suggerite.

5. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del personale dell'Azienda U.S.L. competente e dell'incaricato del servizio di custodia.

6. Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione di cui all'elenco previsto nell'art. 267 comma 2 e 3 del D.Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66 sono esenti dai normali turni di esumazione, con l'obbligo per il Comune di conservarle in perpetuo fino alla loro definitiva sistemazione negli ossari o sacrari all'uopo previsti.

ART. 73 - DIVIETO DI ESUMAZIONI

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il personale dell'Az. U.S.L. competente dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 74 - DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE

1. Le ossa che si rinvennero in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette e loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

2. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte, è vietato raccogliere nella stessa cassetina ossa appartenenti a più salme.

3. Le ossa dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione di cui all'elenco previsto nell'art. 267 comma 2 e 3 del D.Lgs. 15 Marzo 2010, n. 66, non possono essere traslate nell'ossario comune ma devono essere conservate in perpetuo e comunque nel caso in cui non vi siano eredi o aventi diritto che possano esercitare lo jus sepulchri ogni decisione sulla collocazione e definitiva sistemazione dei resti mortali spetta al Capo dell'ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa.

ART. 75 - AVVISI DI SCADENZA

1. L'Amministrazione comunale avvertirà, con pubblico avviso, delle esumazioni ordinarie da eseguire, indicando che l'esumazione viene eseguita per tutte le concessioni in scadenza.

2. Coloro che vogliono essere informati della data di esumazione debbono mettersi in nota presso L'Ufficio Servizi Cimiteriali comunicando il loro preciso indirizzo e recapito.

ART. 76 – ESTUMULAZIONI

1. Le salme tumulate in loculo si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria nel rispetto dell'art. 88 del D.P.R. 10.09.1990 n°285, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione e in presenza del personale dell'Az. USL competente

2. Le salme che alla scadenza ordinaria, risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro.

3. I familiari del defunto possono richiedere il trasferimento straordinario in altro loculo. In questo caso il Servizio Cimiteri procede all'assegnazione di nuovo loculo dietro pagamento della tariffa, non è

prevista la restituzione di quanto pagato per il precedente loculo.

4. Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

5. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

6. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

7. Le ossa dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione di cui all'elenco previsto nell'art. 267 comma 2 e 3 del D.lgs. 15 Marzo 2010, n.66, non possono essere traslate nell'ossario comune ma devono essere conservate in perpetuo e comunque nel caso in cui non vi siano eredi o aventi diritto che possano esercitare lo jus sepulchri ogni decisione sulla collocazione e definitiva sistemazione dei resti mortali spetta al Capo dell'ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa.

ART. 77 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE GRATUITA ED A PAGAMENTO

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture private, sono eseguite gratuitamente.

2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita con apposita Deliberazione dall'Amministrazione e da corrispondere preventivamente alla loro effettuazione.

ART. 78 - RINVENIMENTO DI MATERIALI ED INTEGRITÀ DEI RESTI

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere smaltiti nel rispetto della specifica normativa vigente in materia.

2. Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti, o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

ART. 79 - RECUPERO OGGETTI PREZIOSI E RICORDI

1. I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima delle esumazioni/estumulazioni e possibilmente intervenire durante le operazioni.

2. Comunque gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni/estumulazioni, saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.

3. È assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

ART. 80 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. Ove gli interessati non curino il recupero dei materiali, oggetti, parti decorative, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegate in opere di miglioramento generale del cimitero stesso.

CAPO IX

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 81 – INGRESSO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso e sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 - c) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.
3. I cittadini possono accedere a tutti i cimiteri accompagnati dal proprio cane o da altri piccoli animali d'affezione o da compagnia rispettando alcune regole: raccolta delle deiezioni, obbligo per guinzaglio e museruola secondo le disposizioni di legge per i cani e degli appositi contenitori per i felini e gli altri animali da compagnia.
4. Sono esonerate dagli obblighi di cui al comma precedente le persone disabili che, in ragione delle loro specifiche condizioni psico-fisiche, non potrebbero adempiere agli obblighi stessi.

ART. 82 – RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa cattolica o di altre confessioni, sia per singoli o per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

ART. 83 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

1. All'interno del cimitero è vietato:
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, circolare con veicoli;
 - b) introdurre biciclette, armi da caccia, cose irriverenti, introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
 - c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, ricordi, ornamentazioni, lapidi e comunque non rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
 - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorte; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione della direzione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni delle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) chiedere elemosina, fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
 - m) assistere alle esumazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicati, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

CAPO IX BIS – CREMAZIONE

ART. 84 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei cadaveri.
2. Le disposizioni sulla cremazione sono definite in conformità alle seguenti fonti:
 - a) Legge 30/03/2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
 - b) Legge Regione Toscana 31/05/2004, n. 29, - come modificata dalla Legge Regione Toscana 12/11/2013, n. 66 – "Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti".
3. Sono richiamati inoltre:
 - a) il D.P.R. 10/09/1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 - b) il D.P.R. 15/07/2003, n. 254 "Regolamento recante la disciplina dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31/07/2002, n. 179".
3. Finalità prioritaria della disciplina sulla cremazione è quella di tutelare i diritti di ogni persona, le sue convinzioni religiose e culturali, la dignità e la libertà di scelta di disporre delle proprie spoglie mortali e il diritto ad una corretta e adeguata informazione in merito alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.
4. Il Comune provvede alla cremazione ricorrendo ad altri impianti autorizzati.

ART. 85 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.
 - 1 BIS. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
 - 1 TER. Nel caso di cremazione di cadavere precedentemente inumato o tumulato è competente al rilascio dell'autorizzazione l'Ufficiale di Stato Civile del luogo dove è sepolta la salma.

ART. 86 – MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ ALLA CREMAZIONE

1. La volontà alla cremazione è espressa dal defunto o dai suoi familiari.
2. La volontà del defunto è espressa nelle forme della:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) iscrizione certificata dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'iscrizione all'associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) la cremazione non può essere autorizzata quando i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso contraria alla cremazione e resa in data successiva a quella della disposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione. In presenza di volontà testamentaria del defunto, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dare seguito alle disposizioni del defunto.
3. In mancanza dei presupposti di cui al precedente comma la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi e per gli effetti degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile. Nei casi di più parenti dello stesso grado la volontà alla cremazione deve essere espressa dalla maggioranza assoluta di questi.
4. Per i minori e le persone interdette la volontà alla cremazione è manifestata dai loro legali rappresentanti.
5. Deve essere resa dichiarazione dal medico curante o dal sanitario che redige il certificato di morte che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentata o che la stessa è stata rimossa.
6. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. E' compito dell'Ufficiale dello

Stato Civile del Comune di residenza del defunto informare tempestivamente l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione ricevuta dagli aventi titolo, ciò ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione è resa su carta libera ed è consegnata all'Ufficiale dello Stato Civile, che si accerta dell'identità dei dichiaranti nei modi stabiliti dalla legge. La dichiarazione può anche essere fatta pervenire all'Ufficiale dello Stato Civile tramite servizio postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

ART. 87 – URNE CINERARIE E MODALITA' DI CONSERVAZIONE

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere in materiale biodegradabile.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma.

3. L'urna cineraria sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) Tumulata, esclusivamente in area cimiteriale e in loculo ossario individuale o collettivo, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro, purché ne ricorrano le condizioni. La durata della tumulazione è prevista in 35 anni o frazioni di anni fino alla concorrenza di tale periodo;
- b) conservata all'interno del cimitero nei luoghi di cui all'art. 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990 (cinerario comune);
- c) inumata, qualora le caratteristiche del materiale lo consentano;
- d) consegnata al soggetto affidatario ai sensi dell'art. 89.

ART. 88 – CREMAZIONE RESTI MORTALI ED OSSEI

1. Le ossa ed i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie od estumulazioni allo scadere della concessione possono essere avviati a cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

2. La cremazione di ossa e resti mortali può essere disposta dall'Ufficiale dello Stato Civile in caso di irreperibilità dei familiari.

ART. 89 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. Soggetto affidatario dell'urna cineraria può essere qualunque persona, ente, associazione, scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera b, numeri 1), 2), 3) e 4) della legge 130/2001 e ss.mm.ii.

2. I familiari di persona defunta possono ottenere l'affidamento delle ceneri ferma restando la volontà espressa dal de cuius in conformità al precedente art. 86.

3. La procedura autorizzativa dell'affidamento e conservazione delle ceneri viene attivata a seguito di richiesta all'Ufficiale di Stato Civile. Nel modulo di richiesta devono essere riportati i dati anagrafici del richiedente, la dichiarazione di responsabilità della custodia delle ceneri ed il consenso all'effettuazione dei controlli periodici da parte dell'Amministrazione Comunale, e l'indicazione del luogo di conservazione delle ceneri, la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

4. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile nel caso in cui abbia autorizzato la cremazione, ovvero le ceneri siano state in un primo momento tumulate, inumate o conservate nei cimiteri comunali. L'autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna.

5. L'affidatario può rinunciare all'affidamento. La rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. Le ceneri restituite, se non altrimenti disposto dagli aventi titolo, vengono collocate nel cinerario comune. Il cimitero provvederà alla dispersione nell'ossario comune, una volta decorsi i termini di cui all'art. 92.

6. In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento, sempre nel rispetto delle volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'art. 86, o altrimenti le

ceneri vengono collocate nel cinerario comune, se non diversamente disposto dagli aventi titolo. Il cimitero provvederà alla dispersione nell'ossario comune, una volta decorsi i termini di cui all'art. 92.

ART. 90 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel quale è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà del defunto, la quale deve essere manifestata nelle forme e modalità stabilite dal precedente articolo 86 del presente Regolamento ed è eseguita dalla persona indicata dal defunto nella manifestazione di volontà.

2. L'autorizzazione di cui al precedente comma reca indicazione della data e del luogo in cui la stessa deve avvenire.

3. Nel caso in cui l'autorizzazione alla dispersione sia stata rilasciata da Comune diverso dal Comune di Pontedera, deve esserne data comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pontedera che verifica l'inesistenza di impedimenti secondo il presente regolamento e la normativa vigente.

4. L'Ufficio di Stato Civile di Pontedera comunica al servizio cimiteri del Comune stesso le dispersioni autorizzate nel territorio comunale.

5. Se la dispersione delle ceneri è richiesta per luogo situato al di fuori del territorio del Comune di Pontedera, deve esserne data preventiva comunicazione al Comune del luogo di dispersione delle ceneri ed ottenere da tale ultimo Ente il relativo nulla osta.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita seguendo l'ordine prioritario sotto riportato dalle seguenti persone:

a) dal coniuge o, in difetto di questi dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e ss. del Codice Civile; in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore del minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti precedentemente indicati dal personale autorizzato dal Comune.

7. Nella richiesta di dispersione delle ceneri devono essere indicati:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2, comma 1, Legge Regione Toscana n. 29/2004;

b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri;

c) la dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota sarà conservata presso la residenza dell'affidatario, oppure consegnata al cimitero di provenienza, che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;

d) autorizzazione del soggetto titolare del luogo ove saranno disperse le ceneri;

e) dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

8. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o inumate, nel rispetto di quanto previsto dal presente capo, purché tale volontà sia stata espressa dal defunto con le modalità di cui all'art. 86.

ART. 91 – LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, il Comune di Pontedera autorizza la dispersione delle ceneri nei seguenti luoghi:

a) ossario comune;

b) aree naturali ubicate presso luoghi di propria pertinenza;

c) nei corsi d'acqua e nei fiumi, nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) in mare previo nulla osta del Comune interessato;

e) in aree private con il consenso del proprietario e senza che siano perseguite finalità di lucro.

2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dal Codice della

Strada.

3. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi.

4. Ove manchino indicazioni del defunto ed i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione per la conservazione delle ceneri, si provvede alla dispersione delle stesse nell'ossario comune.

5. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo è effettuata eventualmente con Deliberazione della Giunta Comunale.

6. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 gg. dalla consegna dell'urna cineraria.

ART. 92 DEPOSITO PROVVISORIO

1. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

ART. 93 – SANZIONI

1. Fatte salve le disposizioni di rilievo penalistico di cui all'art. 2 della Legge n. 130/2001 e di cui all'art. 411 del Codice Penale, la violazione delle disposizioni contenute nel presente capo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

2. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma in denaro da € 25,00 ad € 500,00.

ART. 94 – SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero apposita targa individuale o collettiva ai sensi dell'art. 7 della Legge Regione Toscana n. 24/2004. La targa è a carico del destinatario dell'urna e riporta i dati anagrafici del defunto.

2. La permanenza della targa è prevista per anni 10.

3. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

ART. 95 – REGISTRI CIMITERIALI

1. L'Ufficio di Stato Civile tiene aggiornato un registro in cui sono annotati:

a) in caso di affidamento personale, le generalità dell'affidatario, la sua residenza, il luogo di conservazione dell'urna e le generalità del defunto;

b) il luogo di dispersione delle ceneri.

CAPO IX TER – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 96 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, fornisce il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali mediante gestione in via diretta o esternalizzazione.

La gestione in forma diretta è disciplinata dagli articoli del presente Capo.

ART. 97 – FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Coloro che intendono ottenere l'installazione di lampade votive nei cimiteri comunali devono presentare domanda al Dirigente Responsabile del Servizio Servizio Cimiteri con la quale si obbligano a pagare gli oneri di allacciamento e ad accettare il canone annuale lux votiva.
2. La fornitura del servizio decorre dalla data della concessione e si riterrà valida fino a che non venga presentata disdetta scritta all'ufficio competente.

ART. 98 - SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Per l'installazione di ogni lampada votiva dovrà essere corrisposto all'atto della concessione il contributo fisso determinato per l'allacciamento oltre al rateo del canone annuo, comprensivo di Iva.

ART. 99 - OMISSIONE DI PAGAMENTO

1. Decorso il termine di pagamento del canone annuale sarà provveduto ad inviare agli intestatari della bolletta inadempienti apposito sollecito in cui verrà indicato un termine ultimo per il pagamento.
2. In caso di irreperibilità accertata o di decesso dell'intestatario la bolletta verrà inviata al parente più prossimo.
3. Il Comune si riserva di interrompere l'erogazione del servizio nel caso in cui si accertino irregolarità nei pagamenti della concessione cimiteriale.

ART. 100 - TRASFERIMENTO SALME

1. Nel caso in cui una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio occorre presentare una nuova domanda di allacciamento per la quale si terrà conto dei pagamenti effettuati per l'anno corrente.

ART. 101 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E RIMBORSI

1. Qualora per guasti o per ragioni tecniche, il servizio venga interrotto per un periodo superiore a due mesi nell'arco dell'anno solare, il personale del Comune di Pontedera si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni circa la facoltà di apportare riduzioni al canone annuale per lux votiva.
2. In presenza di guasti agli impianti installati sulle tombe murate, il personale incaricato del Comune effettuerà i dovuti interventi di ripristino.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

ART. 102 – SANZIONI

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal codice penale, sono punite con sanzioni amministrative di un massimo di € 100,00 fatti i salvi i casi previsti dall'art. 94.
2. Si applicano le procedure di cui alla legge n.689/1981 "Modifica al sistema penale".

ART. 103 - ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Il presente regolamento regola l'intera materia, pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale e negli altri atti in materia anteriori al presente.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel regolamento comunale d'igiene, non contemplate nel presente.

ART. 104 – ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento è fonte secondaria, pertanto, deve ritenersi automaticamente adeguato alla normativa sovraordinata di tempo in tempo vigente in materia di polizia mortuaria, le cui disposizioni in caso di incompatibilità con quelle espresse nella narrativa del presente atto debbono considerarsi prevalenti.
2. Quanto stabilito al comma che precede vale anche in relazione all'interpretazione delle disposizioni del presente regolamento, che si effettua in conformità alle fonti di superiore livello gerarchico.
3. I principi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attuati senza la necessità di intervenire in modifica del testo regolamentare.

*Approvato con Del. C.C. n. 134 del 30.19.1993
Artt. 15, 52 e 53 modificati con Del. C.C. n. 170 del 10.12.1993
Artt. 67 e 62 modificati con del. C.C. n. 117 del 18.10.1996
Modificato con delibera C.C. n. 54 del 17/05/2000
Modificato con delibera C.C. n. 34 del 27/07/2023
Modificato con delibera C.C. n. 6 del 13/3/2024*